N. R.G. 8260/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Luca Boccuni	- Presidente
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore
dott.ssa	Lisa Torresan	- Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 8260/2015 R.G.

promosso da:

A, B, C, D, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. [illegible] del Foro di Treviso, giusta procura in calce all'atto di citazione;

- attori -

contro

E scrl **in liquidazione**, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti [illegible] del Foro di Padova e [illegible], giusta procura allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuti –

avente per oggetto: impugnazione di delibere assembleari di approvazione di bilanci

CONCLUSIONI

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998626bb89fb9dd71d1

Gli attori così concludono come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente in data 24.10.2017:

"*Voglia il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta,*

NEL MERITO:

Per le ragioni sopra meglio illustrate in atti, e previo rigetto delle eccezioni di merito e di rito formulate da E _ Scrl, annullare ovvero dichiarare nulle, ad ogni effetto di legge:

1) La deliberazione dell'Assemblea Generale di E s.c.r.l. di data 09.08.2013, di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012, e dei relativi allegati, Nota Integrativa e Relazione dell'Amministratore, specie con rifermento alla irregolare allocazione di un fondo rischi ed oneri di € 351.040 (posta B dello Stato Patrimoniale Passivo) ed alla irregolare contabilizzazione ed iscrizione a bilancio di un credito di € 350.000 derivante da azione di responsabilità da avviare nei confronti dell'ex amministratore di E _ s.c.r.l. Con ogni provvedimento consequenziale e/o necessario.

2) La deliberazione dell'Assemblea Generale di E s.c.r.l. di data 05.06.2015 di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 e dei relativi allegati, Nota Integrativa e Relazione dell'Amministratore specie con rifermento alla irregolare allocazione di un fondo rischi ed oneri di € 351.040 (posta B dello Stato Patrimoniale Passivo) ed alla irregolare contabilizzazione ed iscrizione a bilancio di un credito di € 350.000 derivante da azione di responsabilità da avviare nei confronti dell'ex amministratore di Unica s.c.r.l. . Con ogni provvedimento consequenziale e/o necessario.

3) La deliberazione dell'Assemblea Generale di E s.c.r.l. di data 05.06.2015 di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 e dei relativi allegati, Nota Integrativa e Relazione dell'Amministratore, specie con riferimento specie con rifermento alla irregolare allocazione di un fondo rischi ed oneri di € 351.040 (posta B dello Stato Patrimoniale Passivo); alla irregolare contabilizzazione ed iscrizione a bilancio di un credito di € 350.000 derivante da azione di responsabilità da avviare nei confronti dell'ex amministratore di E _ s.c.r.l.; alla irregolare iscrizione di un credito nei confronti di persona defunta, di ammontate pari ad euro 60.000; irregolarità nella svalutazione delle rimanenze (voca dell'attivo circolante C) I), per un importo di euro 189.400, in

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41989626bb89fb9dd71d1

diminuzione rispetto a quanto allocato nel bilancio relativo all'esercizio 2013. Con ogni provvedimento consequenziale e/o necessario.

IN OGNI CASO:

- Ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Padova la trascrizione della emananda sentenza, con ogni provvedimento consequenziale e necessario.

- Con integrale rifusione delle spese e del compenso professionale del presente giudizio e di quello cautelare precedentemente promosso.

IN VIA ISTRUTTORIA:

chiedesi l'ammissione di consulenza tecnico-contabile al fine di:

a) esaminare le singole voci di bilancio impugnate (ovvero (i) posta B dello Stato Patrimoniale Passivo, con riferimento ai bilanci al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014; (ii) contabilizzazione ed iscrizione a bilancio di credito di € 350.000, derivante da azione di responsabilità da avviare nei confronti di ex amministratore di E s.c.r.l., con riferimento ai bilanci al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014; (iii) contabilizzazione ed iscrizione di credito di € 60.000,00 nei confronti di persona defunta, con riferimento al bilancio al 31.12.2014; (iv) Svalutazione delle rimanenze (voce dell'attivo circolante C I), con riferimento al bilancio al 31.12.2014) per verificarne la loro conformità ai principi contabili, meglio invocati in atto introduttivo (ovvero: (i) P.C. OIC n. 19 – IAS 37; (ii) P.C. OIC n. 15, par. A, II).

b) esaminare le singole voci di bilancio impugnate (sopra meglio richiamate) per verificarne la loro conformità alla legge e, in particolare, ai principi di chiarezza, correttezza, precisione e veridicità dettati dall'art. 2423, II comma, c.c."

La società convenuta così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato in data 24.10.2017 in via telematica:

"*IN VIA PRELIMINARE*

1. Dichiararsi e accertarsi l'intervenuta decadenza in cui sono incorsi gli attori dall'impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2012, al 31.12.2013 e al 31.12.2014, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettare le domande avverse.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4419989626bb89fb9dd71d1

2. Accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza e, dunque, l'inammissibilità delle domande attoree così come formulate in atto di citazione, e questo con particolare riguardo al bilancio al 31.12.2012.

3. Accertarsi e dichiararsi il difetto di interesse ad agire in capo agli attori, per tutte le motivazioni esposte in atti, e, per l'effetto, rigettarsi le domande attoree.

4. Confermarsi l'ordinanza del Giudice Istruttore, dott.ssa M. Farini, del 23.3.2016, con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione delle delibere impugnate formulata da controparte.

NEL MERITO

5. Rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate dagli attori, perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.

IN VIA ISTRUTTORIA

6. Confermarsi l'ordinanza del Giudice Istruttore, dott.ssa M. Balletti, del 2.12.2016, con cui è stata rigettata la richiesta istruttoria avversa di CTU, perché meramente esplorativa. Ci si riporta, in ogni caso, al contenuto delle memorie depositate da questa difesa".

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner,
udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Gli attori, professandosi soci della cooperativa E l in liquidazione, convenivano in giudizio la cooperativa e impugnavano le delibere con le quali erano stati approvati i bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2012, al 31.12.2013 e al 31.12.2014.

Con riferimento al bilancio dell'esercizio 2013 lamentavano:

a) l'irregolare allocazione di un fondo per rischi ed oneri di € 351.040, registrato per la prima volta nel bilancio 2012, così ripartito: € 1.040,00 per F/rischi aziendali e € 350.000 per risarcimento danno a seguito dell'azione di responsabilità intrapresa dalla società nei confronti dell'ex amministratrice A

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

b) l'irregolare iscrizione tra i crediti nell'attivo patrimoniale dell'importo di € 350.000.

Entrambe queste poste sarebbero state iscritte in violazione del principio OIC n. 19, che vieta la registrazione di una passività potenziale (quale il F/R) senza registrare i correlativi costi nel Conto Economico.

Specularmente, ad avviso degli attori, ad ogni credito iscritto nell'attivo patrimoniale deve corrispondere un correlativo ricavo nel conto economico, mentre non risultava iscritto nel Valore della Produzione né nei Proventi Straordinari.

Inoltre, il credito nei confronti dell'ex amministratrice è solo potenziale e per il suo accertamento è necessario attendere la pronuncia di una sentenza del giudice.

Relativamente al bilancio 2014 gli attori riproponevano le stesse doglianze in ordine al fondo rischi ed oneri e all'iscrizione tra i crediti esigibili del presunto credito di € 350.000 maturato nei confronti dell'ex amministratrice.

Inoltre, nella voce crediti veniva iscritto un credito di € 60.000, per il quale era stata prevista una totale perdita di € 60.000 accantonata nel Fondo svalutazione crediti

Il costo e il ricava risultavano iscritti nel conto economico.

Si trattava di un credito anteriore al 2011, per il quale si era proceduto a cancellazione tramite iscrizione della perdita dopo la morte del debitore e la cui iscrizione appariva inopportuna.

Infine, gli attori assumevano l'irregolarità della immotivata svalutazione della voce rimanenze per € 189.400 rispetto all'esercizio precedente.

Le rimanenze erano costituite da 4 unità, il cui costo complessivo ammontava ad € 620.000; nel bilancio 2014, erano state valutate al minore tra il costo di acquisto (costruzione) e il valore desumibile dall'andamento del mercato, senza indicazione dei parametri utilizzati per la determinazione di tale valore.

Inoltre, nella nota integrativa non venivano riportate informazioni utili a orientare il voto dei soci in ordine alle possibilità di vendita delle singole unità al prezzo stimato di € 104.000 e in merito al rimborso del mutuo gravante sugli immobili.

Infine, gli attori censuravano l'operato dell'amministratore per non aver indicato, a fronte delle considerevoli perdite di esercizio maturate, pari ad € 233.349 e ammontanti

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

ad € 332.334 se sommate a quelle degli anni precedenti, le future politiche aziendali per uscire dalla situazione di crisi.

Si costituiva in giudizio la società E scrl, la quale proponeva una pluralità di ecccezioni pregiudiziali di rito: nullità dell'atto di citazione, inammissibilità delle domande per tardività, inammissibilità ai sensi dell'art. 2434 bis c.c e nel merito chiedeva il rigetto delle domande avversarie.

La domanda di impugnativa dei bilanci relativi agli esercizi 2013 e 2014, approvati durante la medesima assemblea sociale del 5.6.2015, è infondata per i motivi che si espongono, mentre la domanda di impugnativa della precedente delibera del 9.8.2013 di approvazione del bilancio di esercizio 2012 è inammissibile.

In via preliminare, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, a fronte dell'esposizione di specifiche censure ai bilanci di esercizio impugnati formulate dagli attori.

La società convenuta eccepiva anche che gli attori erano incorsi nella decadenza di legge nell'impugnare la delibera, avendola proposta entro il termine di 90 giorni.

L'eccezione non è meritevole di accoglimento.

L'art. 2479 ter c.c. dettato in tema di srl, applicabile in virtù delle previsioni contenute nell'art. 2519 c.c. e nell'art. 30 dello Statuto, prevede un termine di impugnazioni per tutte le decisioni decorrente unicamente dalla loro trascrizione nel libro di cui all'art. 2478 n.2 c.c., non rilevando dunque né la data della decisione, né per le delibere soggette a iscrizione o deposito nel registro delle imprese, la data di compimento delle relative formalità pubblicitarie.

La delibera del 5.6.2015 è stata iscritta nel libro decisioni soci in pari data e l'atto di citazione è stato portato alla notifica da parte attrice in data 2 ottobre 2015, ancorchè sia stato ricevuto dalla società in data 6 ottobre 2015.

Il termine ad impugnare è previsto a pena di decadenza e ad esso si applica la sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 l. n. 742 del 969, poiché, tra i termini processuali per i quali l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale, vanno compresi anche i termini entro il quale il processo deve essere instaurato, quando l'azione in giudizio rappresenta l'unico strumento a tutela dei diritti

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1

dell'attore, come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. civ., sent. n. 3351 del 1997; Tribunale Milano 9 ottobre 2008; Trib. Milano 12 febbraio 2013).

Peraltro, l'impugnativa non è tardiva anche sotto altro profilo.

Parte attrice ha, infatti, evidenziato come i bilanci di esercizio di esercizio impugnati sarebbero privi dei requisiti di chiarezza, correttezza e veridicità, non essendo idonei a rappresentare la vera situazione economico - finanziaria dell'impresa, con conseguente invalidità della delibera di approvazione.

A norma dell'art. 2479 ter comma 3 cc, la delibera dell'assemblea dei soci deve reputarsi nulla ove abbia oggetto illecito o impossibile, nullità che può essere fatta valere in giudizio da chiunque abbia interesse, tra cui ovviamente il socio dissenziente, entro tre anni della data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese. È pacifico che, nel caso di approvazione di bilancio asseritamente redatto in violazione delle norme imperative inerenti ai criteri di veridicità e chiarezza, deve reputarsi che la delibera abbia oggetto illecito e, pertanto, debba ritenersi affetta da nullità, sottoposta alla disciplina del terzo comma dell'art. 2479 ter cc.

In ragione della prospettazione in termini di nullità della delibera, deve essere anche rigettata l'eccezione di difetto di competenza per la presenza all'art. 28 dello Statuto di una clausola arbitrale, che prevede la devoluzione agli arbitri delle controversie tra soci e società.

Al riguardo è sufficiente il richiamo alla consolidata giurisprudenza della S.C., secondo la quale non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili (tra le più recenti, cfr. Cass. civ. ord. n. 20674 del 2016).

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998626bb89fb9dd71d1

Per quanto riguarda il bilancio chiuso al 31.12.2012, approvato con delibera del 9.8.2013, la società convenuta eccepiva altresì la decadenza fissata dall'art. 2434 bis c.c..

L'eccezione è fondata.

All'uopo occorre richiamare il disposto di cui all'art. 2434 bis c.c., espressamente richiamato dall'art. 2479 ter u.c. c.c.

Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio successivo.

Ciò posto, va osservato che l'impugnazione della delibera assembleare del 9 agosto 2013 è intervenuta quando i due successivi bilancio di esercizio – quello al 31.12.2012 e al 31.12.2013- erano già stati approvati con l'adozione della deliberazione in data 6 giugno 2015, anch'essa contestualmente impugnata.

Il Collegio condivide a tal riguardo gli assunti della giurisprudenza ambrosiana che si è espressa nei seguenti termini: "*invero la norma è senz'altro inderogabile e finalizzata a tutelare interessi generali – cioè la stabilità delle deliberazioni societarie, la preclusione della discussione su situazioni esaurite, la tutela rispetto ad azioni strumentali, che la funzione giurisdizionale, con i relativi tempi e costi, non sia esercitata su questioni che non hanno rilevanza ed effetti nell'attualità dei rapporti giuridici e si traduce in una decadenza dal potere di impugnare il cui rilievo rientra certamente nei poteri officiosi del giudice.*

Non è tuttavia superfluo aggiungere che la norma risulta altresì finalizzata ad attuare, esprimendolo nella fattispecie concreta, il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché – secondo la valutazione della fattispecie stessa data dal legislatore, letta alla luce del principio di continuità dei bilanci -, approvato il bilancio successivo, la rappresentazione data, con il bilancio precedente, della situazione economico patrimoniale della società ai soci ed ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative (ed organizzative), e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell'informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all'ultimo bilancio approvato.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998626bb89fb9dd71d1

Tradotta questa visione ordinamentale in termini di interesse ad agire, ne emerge con evidenza il difetto con riguardo all'impugnativa di un bilancio superato dall'approvazione di quello successivo" (Trib. Mi, sent. n. 8436 del 6 luglio 2016).

L'inammissibilità della domanda non preclude l'esame nel merito delle censure sollevate nei confronti dei bilanci degli esercizi precedenti a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l'illegittimità del bilancio successivo. Ed in questi limiti e con questa finalità, il Giudice ben potrà e dovrà conoscere in via incidentale di questo genere di censure rivolte ai bilanci precedenti.

In punto interesse ad agire in capo al socio, giova ricordare come ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità, in tema d'impugnazione di delibere assembleari approvative di bilanci privi dei necessari requisiti di chiarezza, correttezza e veridicità, abbia disatteso la concezione che circoscriveva l'interesse ad agire del socio alla mera aspettativa di un più favorevole risultato economico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce ed abbia, invece, chiarito che l'interesse può attenere anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. È stato anzi puntualizzato che tale interesse è ravvisabile in tutti i casi in cui dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (Cass. Sez. Un. n. 27/2000, Cass. n. 2758/2012).

Le domande di parte attrice sono infondate per i motivi che si espongono.

Gli attori contestano la costituzione di un fondo rischi ed oneri e l'appostazione a bilancio di un credito nei confronti dell'ex amministratrice A nei cui confronti è stato deliberata la azione di responsabilità per l'ammontare di € 350.000 e ritengono violato l'art. 19 OIC, in difetto di iscrizione di una corrispondente voce nei ricavi e nei costi del conto economico.

Peraltro, come correttamente opinato dalla convenuta, il credito nei confronti della Bregolato non poteva essere imputato alla voce ricavi del conto economico, perché non costituisce nuovo reddito ottenuto nello svolgimento dell'attività sociale, ma risarcimento del danno patito dalla società, mirante a costituire l'integrità patrimoniale.

La costituzione del fondo rischi rappresenta il rischio della perdita riconnessa ad un'eventuale incapienza del patrimonio della A a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di responsabilità.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Gli attori chiedono, inoltre, di escludere che, in applicazione dei principi di prudenza e rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria della società, debbano essere iscritte all'attivo dello stato patrimoniale le somme richieste, a titolo di risarcimento danni, da una società agli amministratori cessati.

Il Collegio ritiene che non si possa predicare la contrarietà di per sé ai principi di diritto che presiedono alla formazione del bilancio dell'iscrizione in bilancio di un credito risarcitorio vantato dalla società nei confronti degli amministratori per responsabilità contrattuale, poiché l'iscrizione di "crediti" senz'altra specificazione è consentita dall'art. 2426 c.c., n. 8 (seppur "secondo il valore presumibile di realizzazione").

Pertanto, deve essere condotto un accertamento in ordine all'esistenza in concreto e alla qualità di quel credito.

La società convenuta imputa all'ex amministratrice A il danno patrimoniale subito a causa dalla distrazione in favore della F coop della somma di € 287.475, ricevuta a seguito dell'erogazione di un mutuo da parte della Banca di Credito Cooperativo di Montagnana e contrattualmente destinata alla realizzazione degli immobili siti in Montagnana e a causa della rinunzia al credito di € 60.000 vantato dalla società nei confronti dell'ex amministratore G

Rispetto a tali addebiti precisi e circostanziati e sorretti da pertinente documentazione sia con riferimento alla erogazione di denaro in favore della Cooperativa F cfr. doc.7 costituito da tre assegni in favore della Cooperativa F sia con riferimento allo storno del credito nei confronti dell'amministratore cessato, motivato unicamente dall'avvenuto decesso di quest'ultimo, come si ricava dal bilancio di esercizio del 2010, parte attrice non ha replicato alcunché, insistendo solo sulla necessità per la società di munirsi di un titolo giudiziale a sé favorevole.

Con riferimento allo storno del credito nei confronti dell'amministratore G il decesso non può costituire valida giustificazione della cancellazione dal bilancio e, a fronte della illegittimità della precedente cancellazione, è stato correttamente ripristinato il credito e prudenzialmente costituito un fondo svalutazione crediti di pari importo (cfr. nota integrativa bilancio di esercizio 2014, sub doc. 17 fasc. parte attrice).

Infine, anche la censura in merito alla svalutazione degli immobili siti in Montagnana è infondata.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199896266b89fb9dd71d1

Gli attori censurano la riduzione del valore delle rimanenze relative all'immobile di Montagnana per l'importo di € 189.400.

In funzione dell'attività svolta dalla società di costruzione o di acquisto di case popolari ed economiche da assegnare ai soci (art. 1 Statuto), gli immobili non strumentali assumono la qualità di bene merce e vanno iscritti tra le rimanenze di magazzino.

In conformità al principio contabile OIC 13, a sua volta richiamante l'art. 2426 del c.c., l'immobile merce va correntemente iscritto tra le rimanenze finali.

Gli immobili "merce" sono soggetti ad una particolare disciplina, prevista dall'art. 2426 c.9 c.c.

La valutazione degli immobili merce, ai fini della loro iscrizione in Bilancio, deve essere assunta al costo storico, dato dal reale prezzo di acquisto del bene immobile o dalle spese sostenute per la sua costruzione; qualora inferiore al costo storico, al valore di presunto di realizzo, in base all'andamento del mercato di riferimento rilevato al momento dell'iscrizione.

La società ha corroborato la correttezza del valore di realizzo, producendo una perizia di stima (doc. 8 fasc. conv.) che l'amministratore ha acquisito prima della redazione del bilancio.

Parte attrice ha obiettato che si tratterebbe di una stima redatta ex post, ma la deduzione difensiva è sconfessata dal tenore della Relazione sulla gestione al bilancio 2014, ove l'amministratore faceva apposito cenno all'acquisizione della documentazione di agenzie immobiliari del posto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riduzione del 50% della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da A nei confronti di E B, C, D scrl in liquidazione ed iscritta al n. 8260/15 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- dichiara inammissibile la domanda di impugnativa del bilancio di esercizio 2012 approvato con delibera assembleare del 9 agosto 2013;
- rigetta le altre domande proposte da parte attrice;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

- condanna gli attori alla rifusione, in favore della società convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 6.400,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 9 maggio 2018

Il Presidente
dott. Luca Boccuni

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1